



----- STATUTO DEL DOMINIO COLLETTIVO -----

----- "BENI DEGLI ABITANTI DI BRESSA" -----

----- TITOLO I - NATURA GIURIDICA, FINALITÀ, SEDE -----

----- Art. 1 - Natura giuridica -----

Il dominio collettivo dei -----

----- "BENI DEGLI ABITANTI DI BRESSA" -----

(di seguito denominato anche solo "Dominio collettivo") è una proprietà collettiva di antica origine, dotata di personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dal presente Statuto, nonché dagli usi e consuetudini locali, per il godimento e l'amministrazione dei beni appartenenti alla collettività degli abitanti della frazione di Bressa (di seguito denominata anche solo "Frazione"). -----

Il Dominio collettivo gode di autonomia statutaria, nel cui esercizio si attiene e si ispira alle proprie consuetudini secolari nel rispetto dell'ordinamento giuridico. -----

Esso costituisce l'ente esponentiale della collettività degli abitanti della Frazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 20.11.2017 n. 168. -----

----- Art. 2 - Finalità -----

Il Dominio collettivo si propone di godere in modo indiviso e di amministrare, nell'interesse della collettività della Frazione, i beni di cui essa è titolare. -----

Le attività del Dominio collettivo sono organizzate secondo principi di solidarietà e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, degli antichi usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali, con i seguenti fini: -----

- a) garantire la partecipazione attiva della collettività della Frazione all'organizzazione e alla gestione dei beni collettivi, in vista del soddisfacimento dei propri bisogni; -----
- b) conservare e migliorare i beni collettivi; -----
- c) tutelare e valorizzare l'assetto ambientale del territorio, il paesaggio e il patrimonio culturale della Frazione; -----
- d) gestire i beni collettivi e gli altri beni in proprietà o in godimento, i relativi frutti e ogni altro provento del Dominio collettivo, al fine di soddisfare prioritariamente i diritti e gli interessi della Frazione; a titolo meramente esemplificativo, il Dominio collettivo potrà gestire i predetti beni sia mediante la coltivazione diretta o la concessione in godimento, sia mediante la riconversione dei terreni incolti ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili; -----
- e) in generale, promuovere il miglioramento e lo sviluppo socioeconomico della collettività della Frazione. -----

----- Art. 3 - Sede -----

Il Dominio collettivo ha sede nella Frazione. -----

----- TITOLO II - PATRIMONIO COLLETTIVO E SUOI TITOLARI -----

----- Art. 4. - Patrimonio collettivo -----

Il Dominio collettivo è costituito: -----

- a) dai beni immateriali, consistenti nei valori di solidale appartenenza ad una comunità insediata sul proprio ben salva-

guardato territorio di riferimento; -----
b) dai beni materiali, consistenti nelle terre a prevalente destinazione agricola di originaria acquisizione o successivamente acquistate, che costituiscono patrimonio collettivo inalienabile, indivisibile, inusucapibile, imprescrittibile del Dominio; -----
c) dagli altri beni, mobili o immobili, liberamente disponibili, acquistati mediante l'impiego dei precedenti e/o dei relativi frutti. -----

----- **Art. 5 - Conduzione dei beni e impiego delle rendite** -----

La gestione dei terreni collettivi potrà essere assicurata mediante conduzione diretta in economia ovvero sarà affidata a terzi in semplice fittanza, con diritto di prelazione a parità di canone convenuto per gli abitanti della Frazione e ad associazioni o società tra gli stessi costituite, il cui statuto sia in armonia con le finalità del Dominio collettivo. ---
In ogni caso la gestione dovrà rispondere alle più progredite regole dell'agricoltura razionale onde ottenere il maggiore e migliore rendimento nell'interesse della Frazione. Apposite norme saranno all'uopo contenute nei contratti di conduzione, unitamente ad opportune clausole risolutive per i casi di inadempienza. -----

Il Consiglio direttivo può in ogni tempo imporre condizioni e cauzioni, o interdire o limitare l'uso di particolari beni per evitare danni al patrimonio del Dominio collettivo. -----

Le rendite dei beni collettivi, dedotti relativi costi di gestione e gli opportuni accantonamenti, sono impiegate per attività ed opere di interesse esclusivo della Frazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo. -----

In ogni caso, il Dominio collettivo riconosce alla Parrocchia di Bressa il 42,44% (quarantadue virgola quarantaquattro per cento) del totale delle rendite nette annualmente prodotte. ---

----- **Art. 6 - Titolari** -----

Sono titolari del Dominio collettivo tutti gli abitanti nella Frazione che abbiano raggiunto la maggiore età e che risiedano nella Frazione dal almeno 3 (tre) anni (di seguito denominati anche solo "Titolari"). -----

La perdita della residenza nella Frazione comporta la decadenza dalla titolarità del Dominio collettivo. -----

----- **Art. 7 - Diritti e doveri dei Titolari** -----

I Titolari esercitano in modo indiviso i loro diritti di proprietà sui beni collettivi. Essi hanno diritto al godimento diretto o indiretto dei beni collettivi e all'impiego dei relativi frutti. -----

I Titolari hanno inoltre diritto: -----

- a) di elettorato attivo e passivo per la costituzione degli organi del Dominio collettivo; -----
- b) di partecipazione e di voto nell'Assemblea dei Titolari e, se eletti, negli altri organi del Dominio collettivo; -----
- c) di consultare registri, documenti e atti dell'amministra-

zione del Dominio collettivo, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo; -----

d) a quanto previsto dalle antiche consuetudini, come, ad esempio, alla coltivazione diretta e indiretta delle terre collettive. -----

I Titolari hanno altresì i seguenti doveri: -----

e) di concorrere al raggiungimento dei fini del Dominio collettivo, animati da spirito di collaborazione e di solidarietà; -----

f) di partecipare attivamente alla vita del Dominio collettivo e di onorare gli impegni assunti al suo interno; -----

g) di collaborare alla manutenzione e alla conservazione dei beni collettivi. -----

----- Art. 8 - Sospensione dai diritti -----

L'esercizio dei diritti di ciascun Titolare è sospeso quando risulta che egli: -----

a) si è reso debitore del Dominio collettivo e, a seguito di espressa diffida, non ha provveduto al pagamento; in tal caso, la sospensione dura fino all'estinzione del debito; -----

b) ha direttamente o indirettamente danneggiato i beni collettivi; in tal caso, la sospensione dura fino al risarcimento di tutti i danni, ivi compresi quelli conseguenti al mancato utilizzo dei beni danneggiati; -----

c) non osserva le norme del presente Statuto: in tal caso, la sospensione è comminata per un tempo da 1 (uno) a 3 (tre) anni; -----

d) in qualità di amministratore del Dominio collettivo, si è reso responsabile di abusi amministrativi; in tal caso, la sospensione è comminata per un tempo da 5 (cinque) a 10 (dieci) anni. -----

La sospensione dovrà essere fatta risultare dal sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". ----

----- TITOLO III - ORGANI DEL DOMINIO COLLETTIVO -----

----- Art. 9 - Organi -----

Gli organi del Dominio collettivo sono: -----

- l'Assemblea dei Titolari; -----

- il Consiglio direttivo; -----

- il Presidente; -----

- il Vice Presidente; -----

- il Revisore dei conti. -----

----- Art. 10 - Assemblea dei Titolari -----

L'Assemblea dei Titolari (di seguito denominata anche solo "Assemblea") è dotata dei poteri di autonormazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), l. 20.11.2017 n. 168. Essa, inoltre: -----

1) approva le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno la metà dei Titolari; -----

2) nomina il Consiglio direttivo e il Revisore dei conti; -----

3) approva il bilancio preventivo e consuntivo; -----

4) approva gli atti di straordinaria amministrazione e delibe-

Autografo

- ra su ogni argomento che, pur di competenza del Consiglio direttivo, sia sottoposto da quest'ultimo all'Assemblea; -----
- 5) approva acquisti, permuta, alienazioni, transazioni e finanziamenti a qualsiasi titolo, fatto salvo il principio di contropartita per reintegro patrimoniale; -----
- 6) autorizza i cambi di destinazione d'uso dei beni collettivi, nonché la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati da parte del Dominio collettivo; -----
- 7) autorizza la costituzione di comunanze, comitati, comunità energetiche, associazioni e collaborazioni di qualsiasi tipo con altri enti; -----
- 8) dispone la sospensione dei diritti dei Titolari nei casi di cui alla lett. d) del precedente art. 8; -----
- 9) dichiara la sfiducia nei confronti del Consiglio direttivo o di singoli Consiglieri; -----
- 10) approva le liti attive autorizzando il Presidente a stare in giudizio, eccezion fatta per i provvedimenti urgenti e cautelari nonché per la riscossione delle entrate patrimoniali del Dominio collettivo; -----
- 11) delibera lo scioglimento del Dominio collettivo; -----
- 12) approva gli eventuali Regolamenti ai sensi del successivo art. 17. -----

----- **Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea** -----

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, nel Comune di Campoformido, ogniqualevolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello previsionale. -----

L'Assemblea deve inoltre essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Titolari, i quali dovranno indicare gli argomenti da trattare. -----

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante affissione nelle strade principali del Comune di Campoformido e mediante pubblicazione sul sito istituzionale. -----

Possono comunque essere trattati dall'Assemblea gli argomenti che, benché non contenuti nell'ordine del giorno, almeno un quarto dei presenti abbia richiesto siano trattati. -----

----- **Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea** -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale può designare tra i Titolari uno o più scrutatori e un segretario ai fini della verbalizzazione, ove non ritenga di incaricare un notaio. -----

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'elenco dei Titolari, esclusi i sospesi; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno 7 (sette) giorni dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Titolari presenti. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente previsto dal presente Statuto, a votazione palese; solo nel caso in cui le deliberazioni riguardino per-



sone, esse sono prese a scrutinio segreto. -----
La partecipazione all'Assemblea è ammessa anche per delega scritta conferita a un altro Titolare. -----

----- **Art. 13 - Consiglio direttivo** -----

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo del Dominio collettivo ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione dei beni collettivi, in conformità dell'ordinamento giuridico, del presente Statuto e delle consuetudini della Frazione. -----

Rientrano tra i compiti del Consiglio direttivo tutte le funzioni non ricomprese tra quelle dell'Assemblea, tra cui: -----

- 1) l'elezione del Presidente, del Vice Presidente ed, eventualmente, di un Segretario; -----
- 2) la tenuta dell'inventario dei beni collettivi, mobili e immobili; -----
- 3) la conservazione dei registri, documenti e atti dell'amministrazione; -----
- 4) l'erogazione delle rendite ai sensi del precedente art. 5, salvo che ciò costituisca atto di straordinaria amministrazione di competenza dell'Assemblea dei Titolari; -----
- 5) l'eventuale assunzione di lavoratori dipendenti o autonomi e il conferimento di incarichi professionali; -----
- 6) la predisposizione dei bandi per l'eventuale concessione in godimento dei beni collettivi e l'assegnazione degli stessi in godimento ai Titolari; -----
- 7) la manutenzione dei beni collettivi, salve le competenze dell'Assemblea in materia; -----
- 8) la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; -----
- 9) la sospensione dei diritti dei Titolari nei casi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 8; -----
- 10) l'eventuale limitazione del godimento dei beni collettivi ai sensi del precedente art. 5. -----

Il Consiglio direttivo promuove, inoltre, tutte le azioni idonee a salvaguardare i diritti e gli interessi della collettività della Frazione nei confronti dello Stato, della Regione Friuli-Venezia Giulia e di tutti gli enti locali operanti nel territorio del Dominio collettivo. -----

Art. 14 - Elezione, durata e funzionamento del Consiglio direttivo -----

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto tra gli iscritti nell'elenco dei Titolari. Non possono far parte del Consiglio direttivo persone legate tra loro da parentela entro il secondo grado o da affinità di primo grado.

Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) Consiglieri e rimane in carica per 5 (cinque) anni. Alla scadenza, esso può compiere validamente i soli atti di ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Consiglio direttivo. -----

In caso di cessazione di un Consigliere dalla carica per qualsiasi ragione, ha diritto di subentrare al suo posto la perso-

na non eletta che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea; nel caso in cui tale persona non possa o non voglia, ha diritto di subentrare la seconda persona non eletta, e così via. -----

In mancanza, il Consiglio direttivo rimane comunque in carica fino alla sua scadenza naturale, purché i Consiglieri siano almeno 3 (tre). In caso contrario, esso convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo; fino a tale momento, resta ferma la legittimazione del cessato Consiglio direttivo al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione. -----

I Consiglieri scaduti possono essere rieletti. -----

I Consiglieri decadono automaticamente in caso di più di 3 (tre) assenze ingiustificate nel periodo di mandato. I Consiglieri decaduti non possono essere rieletti nel mandato immediatamente successivo. -----

Ai Consiglieri non spetta alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio del mandato. -----

Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno altri 2 (due) consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con votazione palese e, solo nel caso in cui riguardino persone, a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. -----

----- **Art. 15 - Presidente e Vice Presidente** -----

Il Presidente del Dominio collettivo ne è il legale rappresentante anche in giudizio e convoca le riunioni del Consiglio direttivo. -----

Egli è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti nella sua prima seduta. -----

In caso di suo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente in tutte le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto. In caso di cessazione del Presidente dalla carica, il Consiglio direttivo provvede entro 15 (quindici) giorni alla nomina di un nuovo Presidente. -----

Il Presidente non è autorizzato a gestire somme, nonché ad assumere debiti o a disporre di crediti senza il consenso del Consiglio direttivo o dell'Assemblea, se si tratti di decisione di competenza di quest'ultima. -----

----- **Art. 16 - Revisore dei conti** -----

I conti del Dominio collettivo sono sottoposti all'esame del Revisore dei conti almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. -----

Il Revisore dei conti dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Egli non può essere scelto tra i Titolari. -----

----- **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI** -----

----- **Art. 17 - Regolamenti** -----

L'attività del Dominio collettivo può essere disciplinata, ol-

tre che dal presente Statuto, da Regolamenti approvati dall'Assemblea per materie di interesse comune. -----

----- **Art. 18 - Pubblicità degli atti** -----

I Titolari possono prendere visione e ottenere copia, dietro specifica richiesta e a proprie spese, degli atti del Dominio collettivo e delle deliberazioni dei suoi organi. -----

----- **Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio** -----

Lo scioglimento del Dominio collettivo è deliberato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Titolari, dall'Assemblea che nomina contestualmente anche uno o più liquidatori. -----

In caso di scioglimento, il patrimonio del Dominio collettivo è devoluto al Comune di Campoformido con l'onere di impiegarlo a fini di pubblica utilità ed esclusivamente a vantaggio degli abitanti della Frazione, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 20.11.2017 n. 168. -----

----- **Art. 20 - Controversie** -----

In caso di controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Statuto, le parti interessate nomineranno ciascuna un arbitro e gli arbitri collegialmente, se in numero pari, nomineranno a loro volta un ulteriore arbitro. Il collegio arbitrale così costituito dirimerà la controversia senza formalità di procedura e con le facoltà dell'amichevole compositore; la sua decisione sarà inappellabile e contrattualmente vincolante per le parti tra cui è stata resa. -----

----- **Art. 21 - Norme applicabili** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano - in quanto compatibili - le norme della l. 20.11.2017 n. 168 e quelle del codice civile in materia di associazioni non riconosciute o, in subordine, in materia di società di persone. ---

Luigi Zilianti

[Signature]

